



**UNIONE DEI COMUNI "PRATI ARCATI"
DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO**

Via Roma 224 – 35020 – Albignasego

Codice Fiscale n. 92214260280

Tel. 049/8042211

Circolare n. 01/2023

Albignasego, 29 Giugno 2023

OGGETTO: Efficacia nuovo codice dei contratti.

Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

e p.c. All'Ufficio di controllo interno

SEDE

Il nuovo codice dei contratti, Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12/L il 31 marzo 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, acquista efficacia il 1° luglio 2023, secondo quanto disposto dall'art. 229, comma 2, del medesimo.

Si è comunque di fronte ad un complesso e articolato "regime transitorio" su cui, in via interpretativa, ad oggi, sono state fornite le seguenti letture che si ritiene doveroso riportare per opportuna conoscenza.

Dal 1° Luglio 2023 – regime transitorio procedimenti in corso

L'art. 226, comma 1 del nuovo Codice stabilisce che il vigente D.Lgs. n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai "*procedimenti in corso*", con ciò intendendosi:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima del 1° luglio 2023;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, e anche per l'esecuzione del relativo contratto affidato, troverà applicazione, quindi, il Dlgs. n. 50/2016 fino al collaudo o verifica di conformità.

Dal 1° Luglio 2023 – al 31 Dicembre 2023

Alcune norme del vecchio Codice (articoli 21, comma [7](#), [29](#), [40](#), [41](#) comma 2-bis, [44](#), [52](#), [53](#), [58](#), [74](#), [81](#), 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6) continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

Fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella GURI e troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto MIMS 2 dicembre 2016 sulla pubblicazione (anche sui quotidiani...) dei bandi e degli avvisi; Sempre fino al 31 dicembre 2023 continuano inoltre le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIMS.

Dal 1° Gennaio 2024

Per talune disposizioni l'efficacia è posticipata al 1° gennaio 2024: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (esclusi gli strumenti di acquisto aggregati già operativi come sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici), trasparenza, norme accesso agli atti, verifica del possesso dei requisiti e altre disposizioni che si ricollegano all'operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 225 del nuovo Codice).

OPERE PNRR, PNC, COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE NONCHÉ INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO (ANCHE SE NON FINANZIATE CON DETTE RISORSE) DOPO IL 1° LUGLIO 2023 E FINO AL 31 DICEMBRE 2026

Per gli appalti PNRR-PNC è prevista l'applicazione del "regime speciale" di cui al DL 77/2021 e DL 13/2023. L'art. 225, comma 8, prevede infatti: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*.

Con l'occasione segnalo, inoltre:

AFFIDAMENTI DIRETTI

Dal 1° luglio 2023 le modalità per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture sono contenute nell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Particolarmente stringente diviene l'obbligo di applicare il **principio di rotazione** secondo quanto stabilito nell'art. 49 del codice, al quale sarà possibile derogare solamente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto, (comma 4), e inoltre per gli

affidamenti di importo inferiore a 5000 euro (comma 6).

RUP/PRESIDENTE DI COMMISSIONE

La lettera a) del comma 3 dell'art 107 del TUEL è stata integrata come di seguito:

a) ((*la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, **puo' essere presieduta dal responsabile unico del procedimento***)).

Inoltre, il comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 recita:

((*La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. **Della commissione giudicatrice può far parte il RUP (OMISSIS)***))- ora Responsabile unico di Progetto secondo il dettato dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 .

Pertanto, dal 1 luglio 2023 :

- nel caso di gare di importo inferiore alle soglie comunitarie il RUP può essere PRESIDENTE della Commissione giudicatrice;
- nel caso di gare di importo superiore alle soglie comunitarie il RUP può essere MEMBRO della Commissione giudicatrice.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott.ssa Morena Casumaro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)